



Il Direttore

ORDINANZA N. 1/2021

Oggetto: Misure urgenti per la tutela dei siti di nidificazione dell'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*) dell'avvoltoio capovaccaio (*Neophron percnopterus*) e falco pescatore (*Pandion haliaetus*). Disciplina degli accessi alla foresta demaniale di Porto Conte – Cantiere forestale di Prigionette – Porto Conte di pertinenza dell'Agenzia Forestas.

IL DIRETTORE

PREMESSO,

- che l'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*) è una specie a rischio di estinzione tutelata dalla legislazione nazionale e regionale nonché da convenzioni internazionali;
- che l'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*) è la specie ormai sempre meno presente all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte e che sono in atto progetti specifici di gestione volti all'attrazione degli individui attraverso la riqualificazione e messa in esercizio del carnaio di Punta Cristallo/Marina di Lioneddu;
- che è stata già riscontrata la presenza di alcune coppie in nidificazione presso le falesie di Punta Cristallo;
- che il piano di gestione del Parco di Porto Conte nella sua versione provvisoria prevede una zonizzazione con aree di tutela integrale tra le quali figura l'area di Punta Cristallo fino a Punta Gessiere;
- che con ordinanza ambientale n.02/2014 si è già provveduto ad identificare zone e periodi dell'anno per la limitazione del carico antropico durante la nidificazione dell'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*);
- che con ordinanza n.01/2016 si è provveduto all'aggiornamento cartografia aree interdette alla fruizione;
- che con la convenzione quadro stipulata in data 23.03.2010 tra il Parco naturale regionale di Porto Conte e l'Ente foreste della Sardegna (oggi Agenzia Forestas) sono state condivise le linee d'indirizzo in ordine alla gestione forestale, faunistica e di fruizione turistica dell'area protetta;
- che con il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Parco naturale regionale di Porto Conte e l'Ente Foreste della Sardegna (oggi Agenzia Forestas) in data 12 maggio 2014 relativo agli accordi di disciplina e regolamentazione dei flussi, orari di visita, percorsi autorizzati, numero di visitatori e tariffe di accesso;
- che con ordinanza n. 2/19 è stata estesa l'interdizione per tutta l'annualità di riferimento a seguito dell'avvistamento di esemplari di avvoltoio capovaccaio (*Neophron percnopterus*) e della prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'avvoltoio grifone;
- che con ordinanza n. 3/20 si è provveduto ad adottare ulteriori provvedimenti di interdizione temporanea alla luce dello straordinario evento della nidificazione del falco pescatore (*Pandion haliaetus*).

VISTA,

- la Legge del 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale del 29 luglio 1998, n° 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";
- la legge istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte n. 4 del 26.02.1999;
- la Direttiva comunitaria "Uccelli" 2009/147/CE;
- la Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE;
- la Convenzione di Berna, Allegato II;

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.it

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015





Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana



Il Direttore

- il "Piano d'Azione per il Grifone in Sardegna" pubblicato nell'anno 2008;
- vista l'ordinanza direttoriale n. 3/20.

CONSIDERATA,

- la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela di una specie animale (avvoltoio grifone *Gyps fulvus*) che risulta criticamente minacciata di estinzione in Sardegna ed in particolare nell'area del Parco naturale regionale di Porto Conte e che attraverso specifiche progettualità si sta cercando di riportare alla nidificazione lungo le falesie della penisola di Capo Caccia e quindi mantenere l'efficacia dell'ordinanza del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte n. 3/2020 e tutti i suoi contenuti;
- la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela dell'avvoltoio Capovaccaio (*Neophron percnopterus*) una specie animale che risulta la maggiormente minacciata tra gli uccelli nidificanti nel nostro Paese, avendo, come si riferisce anche nella nota Ispra citata sopra "una popolazione stimata in appena 10-13 coppie localizzate in poche aree della Sicilia, della Calabria e della Basilicata. È inoltre classificato come endangered nella lista rossa mondiale, a causa del forte declino cui sono andate incontro gran parte delle popolazioni in Europa, Africa e Asia."
- la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela del falco pescatore (*Pandion haliaetus*) una specie animale la cui popolazione mediterranea conta meno di un centinaio di coppie riproduttive distribuite tra Corsica, isole Baleari, Algeria e Marocco e la cui nidificazione in Sardegna non risulta documentata da almeno settant'anni e che solo di recente attraverso specifici progetti c'è stata la nidificazione nella provincia di Grosseto in Toscana nell'area del parco naturale regionale della Maremma.

RITENUTO,

- che occorre confermare anche per l'annualità 2021 l'interdizione totale nel tratto costiero compreso tra il limite nord di Cala della Barca fino a punta delle Gessiere, con estensione sul versante costiero di un limite di porzione a mare che corre parallelo alla costa e si distanzia dalla stessa di almeno 200mt, confinato come da cartografia allegata, tra punta delle Gessiere e Cala del Diavolo (marina di Lioneddu) previa assunzione di apposita ordinanza del locale Ufficio circondariale marittimo che verrà richiesta nel momento dell'effettivo accertamento della nidificazione delle specie citate.

ORDINA,

- che nel periodo di riproduzione dell'avvoltoio grifone, avvoltoio capovaccaio e falco pescatore e comunque per il tempo necessario al monitoraggio della nuova specie insediata nell'area costiera della penisola di Capo Caccia ossia fino al 31 dicembre 2021 nelle aree sensibili della fascia costiera comprese fra il limite settentrionale di Cala della Barca e punta delle Gessiere sia interdetto l'accesso e il transito di turisti e visitatori dell'area protetta.
- che sia interdetto l'accesso e il transito nel tratto di mare antistante la falesia rocciosa con il limite dei 200mt. ,da parte dei diportisti previo assenso e conseguente ordinanza del locale ufficio circondariale marittimo nel tratto riportato in cartografia compreso da punta delle Gessiere e l'intera Cala del Diavolo (marina di Lioneddu). Per il tratto di mare limitatamente al periodo in cui sarà accertata l'effettiva nidificazione della coppia di falco pescatore;
- che nel periodo di riproduzione dell'avvoltoio grifone, avvoltoio capovaccaio e falco pescatore e comunque per il tempo necessario al monitoraggio della nuova specie insediata nell'area costiera della penisola di Capo Caccia ossia fino al 31 dicembre 2021 nelle aree

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.it

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



Il Direttore

sensibili della fascia costiera comprese tra l'isola Foradada e cala della Barca la fruizione e gli accessi ai sentieri che portano a Torre della Pegna avvenga attraverso l'ingresso principale della forestale demaniale di Porto Conte/ cantiere forestale di Prigionette ubicato sulla strada provinciale 55 Km 5 circa, ribadendo che gli accessi all'intero complesso forestale di pertinenza dell'Agenzia Forestas e includendo quindi anche la fascia costiera che va dal Belvedere fronte Isola Foradada fino a Cala della Barca sono soggetti a una registrazione degli ingressi attraverso il punto di informazione e bigliettazione posto sempre all'ingresso della forestale demaniale di Porto Conte/ cantiere forestale di Prigionette ubicato sulla strada provinciale 55 al Km 5 circa ;

- che i divieti in parola non si applicano ai mezzi di soccorso ed al personale e mezzi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, nonché ai soggetti che saranno autorizzati dal Parco naturale regionale di Porto Conte;

DISPONE,

- che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa stabilite comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti e quelle previste dalla Legge Regione Sardegna 23/1998 e L. 157/1992. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni in materia penale.

DISPONE inoltre che,

- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e sul sito Internet istituzionale del Parco di Porto Conte e del Comune di Alghero nonché affissa all'ingresso della foresta demaniale di Porto Conte/ cantiere forestale "Prigionette", diffusa tramite le guide esclusive del Parco di Porto Conte e dell'Ente Foreste della Sardegna in servizio presso la foresta demaniale di Porto Conte / cantiere forestale di "Prigionette";
- venga trasmessa, al fine di verificarne l'applicazione, al Comando Stazione Corpo Forestale della Regione Sardegna ed al Comando Polizia Municipale di Alghero nonché al Comando Stazione Carabinieri per opportuna conoscenza.

AVVISA,

- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro (centoventi) 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Alghero, 23 aprile 2021



Dr. Mariano Mariani
